

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Edo Bobbià e cofirmatari per la modifica dell'art. 23 del regolamento della Legge edilizia

del 22 febbraio 2010

I controlli sui cantieri da parte delle diverse istituzioni preposte (Commissioni paritetiche, Commissione di vigilanza della LEPIC e AIC), hanno assunto un'importanza fondamentale, soprattutto dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l'UE, per garantire il rispetto del mercato del lavoro e delle condizioni di lavoro.

Sovente gli ispettori si trovano però confrontati con cantieri per i quali è difficile stabilire chi ne sia il o i responsabili.

Il regolamento della Legge edilizia (RLE), all'art. 23, prevede che dell'inizio dei lavori dev'essere data tempestiva notizia al Municipio, informandolo, tra l'altro, sul nominativo dell'impresa esecutrice.

Con lo scopo di rendere più semplice ed efficace il lavoro degli addetti ai controlli riteniamo necessaria una modifica, rispettivamente un completamento del regolamento, così da poter disporre di una base legale chiara e inoppugnabile.

Proponiamo perciò di modificare il cpv. 2 nel senso di definire temporalmente quando deve essere inoltrata la notifica e di aggiungere un nuovo capoverso che obblighi i committenti (l'impresa esecutrice dei lavori) a esporre un cartello con indicati la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori e responsabile dell'area di cantiere, rispettivamente quella della Direzione dei lavori.

Proposta di modifica (le aggiunte sono sottolineate)

Art. 23

¹I lavori non possono essere iniziati prima che la licenza edilizia sia cresciuta in giudicato, salvo diversa disposizione dell'autorità.

²Almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori dev'essere inoltrata data tempestiva notizia una notifica scritta al Municipio, informandolo sul nominativo dell'impresa esecutrice, sui modi di esecuzione, sulle macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dai rumori.

³Il committente dei lavori è tenuto a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a m 1.00 di larghezza e m 0.50 di altezza, collocata in luogo ben visibile, entro cinque giorni dall'inizio dei lavori. Tanto la tavola quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, nonché quella della Direzione dei lavori, responsabili del cantiere.

^{3 4}I lavori sono considerati iniziati quando:

- a) sono in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
- b) sono state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure
- c) è accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere vicine; oppure
- d) sono state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto.

⁴⁵Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 14 LE).

Per i lavori pubblici che non soggiacciono alla Legge edilizia cantonale sarà inoltre necessario emanare, all'attenzione degli Enti preposti in qualità di committenti, una direttiva con contenuti analoghi, in modo da poter unificare la prassi per tutti i cantieri. Non vi sono controindicazioni di sorta.

Siamo fiduciosi che la nostra proposta possa essere accolta favorevolmente.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente iniziativa. Essa potrà sicuramente, se attuata, portare benefici tangibili ai controlli, che vogliono smascherare imprenditori e lavoratori abusivi.

Edo Bobbià
Barra - Belloni - Calastri - Celio - Dominé -
Ducry - Galusero - Garzoli - Gianora - Gobbi R. -
Orsi - Pellanda - Polli - Righinetti - Vitta - Weber